



GIUDICE DI PACE DI MONZA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Monza dott. Castagnetta Maria Antonietta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3792./11 R.G.

DA

C. — c.f. , residente a
via ppresentata e difesa dagli avvocati Roberto Rinaldi
c.f.RNLRRT76M11F704M e Luca Zita c.f. ZTTLCU77T07704B presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni via Ariosto n.123/A

ATTORE

CONTRO

c.f. residente a

E

A

residente in

E

I

rappresentante pro tempore, con sede in

, in persona del legale

CONVENUTI-CONTUMACI

OGGETTO: risarcimento danni veicoli

REP 00436

Maria Antonietta Castagnetta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Voglia il giudice di pace così giudicare: nel merito in via principale accertarsi e dichiararsi la responsabilità del signor [redacted], nella causazione del sinistro per cui è causa.

Condannare i convenuti sig. [redacted] e [redacted] in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice nel sinistro de quo, ivi compreso il danno non patrimoniale e pari a € 2.033,32 al netto dell'acconto di € 5700,00 già riconosciuto, nonché € 933,52 per le spese legali stragiudiziali o in quelle somme che il giudice riterrà dovute, anche in via equitativa ad istruttoria espletata.

Con vittoria di onorari e spese, oltre accessori e R.F. del 12,5% ex art.15 L.P.F. da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e viene parzialmente accolta.

Rilevato che il 01/12/09 alle ore 18,20 in Monza (MI) all'incrocio via Buonarroti via bellini sulle strisce pedonali l'attrice [redacted] veniva investita dall'autovettura [redacted] go tg [redacted], condotta dal signor [redacted]

Che a seguito del sinistro la signora [redacted], cadeva a terra e veniva trasportata all'Ospedale San Gerardo di Monza dove le riscontravano trauma cranico un trauma facciale in regione periorbitale sinistra con ematoma con lesione nel sopraciglio che viene medicata con apposita colla senza sutura e trauma alla spalla all'anca e al ginocchio sinistro. (doc.2 e seg.)

Che in data 24/12/09 con R.R. l'attrice a mezzo del suo legale denunciava il sinistro chiedendo che fosse contattata l'attrice per valutare i danni. (doc.9.)

Che in data 22/02/10 con R.R. il legale dell'attrice inviava certificato medico di chiusura di malattia. (doc.10)

Che la [redacted] assicurazioni faceva visitare dal suo medico fiduciario dott. [redacted], l'attrice e in data 08/06/10 a seguito degli accertamenti ammetteva la totale responsabilità del suo assicurato e offriva all'attrice e [redacted] 5.700,00 per le lesioni

e le spese. Oltre e 800,00 per le prestazioni del legale. (doc.12) a fronte della richiesta presentata dalla li €7.733,32 in data 20/05/10 (doc.13)

Che in data 15/06/10 il legale dell'attrice accettava la definizione di € 5700,00 in sorte capitale precisando che nel conteggio non era stato quantificato il danno morale che quantificava in € 1200,00 oltre € 1000,00 per i suoi onorari oltre accessori (doc.14)

Che non avendo avuto altro riscontro dalla spa in data 25/02/11 citava davanti al giudice di pace di Monza la i spa il conducente la vettura e il proprietario per il risarcimento del danno morale e il pagamento degli onorari stragiudiziali.

I convenuti benché regolarmente citati all'udienza del 25/05/11 non si costituivano e venivano dichiarati contumaci .

Questo giudice acquisiva agli atti i documenti prodotti ammetteva l'interrogatorio formale del conducente che non lo rendeva e l'interrogatorio libero dell'attrice e all'udienza del 14/12/11 sulle conclusioni come in epigrafe tratteneva la causa in decisione.

Considerato che risulta ammessa negli atti dall'Assicurazione convenuta, la totale responsabilità del conducente ha investito l'attrice sul passaggio pedonale e che la signora accettava la valutazione del fiduciario dell'assicurazione , che quantificava nel 4% il danno biologico e l'invalidità temporanea in giorni 10 al 75%; in giorni 30 al 50%; in giorni 30 al 25% oltre euro 1108,00 per spese mediche, viene rigettata la ulteriore richiesta di personalizzazione del danno biologico ritenendo questo giudice di doversi pronunziare solo sulla la mancata valutazione del danno morale e delle spese stragiudiziali. Considerato che per costante orientamento della giurisprudenza ultima la recente sentenza della Cass. Sez III 9/03/11 n.5540, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, come nel caso di specie, il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto, quindi il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di

risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento biologico è legittimo purchè il giudice abbia tenuto conto della peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del detto criterio alla fattispecie e dando atto di non aver applicato i valori tabellari con mero automatismo.

Accogliendo le indicazioni della Corte Suprema questo giudice ha ascoltato liberamente l'attrice che dichiarava che a seguito di questo incidente ogni volta che deve attraversare un passaggio pedonale è afferrata da uno stato d'ansia e di stress, un vero turbamento in cui si sente impotente. Sensazione comprensibile perché è stata investita e scaraventata a terra sulle strisce pedonali luogo dove un utente dovrebbe sentirsi al sicuro nell'attraversare la strada, l'attrice pertanto è rimasta scossa e insicura nei suoi movimenti. Diverso è il trauma di chi nello scontro si trova dentro un abitacolo che sempre dà un senso di sicurezza, in relazione a quello di un pedone che a causa del trauma subito ogni volta che vede vicino a sé una vettura ha un sussulto di paura che, come pedone che attraversa la strada, non aveva prima quando faceva ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti e non immagina di venire travolto. L'attrice dichiara che questa paura perdura ancora anche durante la notte impedendole un riposo tranquillo”

Viene quindi accolta la richiesta di risarcimento dei danni morali che viene quantificata in 1/3 del danno biologico € 1540,40.oltre interessi dal fatto al saldo.

Quanto alla richiesta da parte del legale dell'attrice delle spese stragiudiziali ante causa di cui alla notula (doc.8) di complessivi € 933,52 oneri compresi questo giudice segue il recente orientamento della Cassazione del 21/01/2010 sentenza n.997 che ha riconosciuti al danneggiato da incidente automobilistico il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali già accolte nel 2006 Cass. n.2775/06

Ritiene la suprema corte che il danneggiato, a causa di un incidente stradale, ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese, nell'ipotesi di composizione bonaria della vertenza.

L'intervento di un legale è necessario non solo per la complessità della disciplina

ma per garantire il contraddittorio nella fase stragiudiziale. Se non si assicurasse al danneggiato la facoltà di avvalersi di un legale le posizioni delle parti rimarrebbero asimmetriche, considerando che la società assicuratrice è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professionalmente già attrezzata rispetto all'assicurato che ignora la disciplina anche perché complessa da interpretare.

Il ricorso all'assistenza legale è inoltre necessario non solo al fine di favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo ma anche a predisporre tutti gli adempimenti per poter agire poi in giudizio nell'ipotesi in cui non si addivenga a una soluzione bonaria della lite

Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova pertanto un fondamento anche sui principi costituzionali della uguaglianza e del diritto di difesa e viene liquidato nell'importo di € 933,52 oltre interessi dal 21/02/11

Gli importi vengono determinati in valori monetari che costituiscono debito di valuta e sono suscettibili di incremento sulla base degli interessi legali fino al saldo, senza operare ulteriore valutazione in applicazione della sentenza 1712/95 Cass.Sezioni Unite.

Alla soccombenza seguono le spese di giudizio che in base agli atti e al valore della causa vengono liquidate in complessivi € 1.616,11 oltre spese generali Iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori i e che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M

Il giudice di pace di Monza, definitivamente decidendo sulla causa promossa con atto di citazione notificato in data 25/02/11 nei confronti di

e in persona del legale rappresentante
pro tempore così provvede.

Condanna i convenuti in solido al pagamento di €1540,40 oltre interessi dal 01/12/09 al saldo effettivo.

.Condanna il convenuti in solido al pagamento di €.933,52 oltre interessi dal 21/02/2011 al saldo effettivo per spese anteriormente sostenute .

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €.191,11 per spese € 725,00 per diritti € 700,00 per onorari oltre spese generali Iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori e che si sono dichiarati antistatari.

MONZA 05/02/2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe [firma]

IL GIUDICE DI PACE

M. S. Castagnetta

